

ALLEGATO
DELLA
21-9-98
Comune di Parabiago
(Provincia di Milano)

Comune di Parabiago
(Provincia di Milano)

COMUNE DI PARABIAGO
PROTOCOLLO
030037 11SET98
CAT. CLAS. FASE.

**SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI E PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

REGOLAMENTO

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 6
Articolo 1 - Campo di applicazione	“ 6
Articolo 2 - Finalità e obiettivi	“ 7
Articolo 3 - Competenze del Comune	“ 8
Articolo 4 - Forme di gestione	“ 9
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti urbani	“ 10
Articolo 6 - Definizioni	“ 11
– <i>Materiali</i>	
– <i>Soggetti</i>	
– <i>Attività ed operazioni qualificanti</i>	
Articolo 7 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	“ 14
Articolo 8 - Tariffa	“ 15

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	“ 16
Articolo 9 - Oggetto del servizio	“ 16
Articolo 10 - Principi generali	“ 17
Articolo 11 - Divieti e obblighi	“ 18
 CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	 “ 20
Articolo 12 - Oggetto della raccolta differenziata	“ 20
Articolo 13 - Localizzazione siti e tipologia dei contenitori	“ 21
Articolo 14 - Raccolta differenziata	“ 22
– <i>Frazioni “umida” e “residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani</i>	
– <i>Carta e cartoni</i>	
– <i>Vetro e lattine</i>	
– <i>Contenitori in plastica per liquidi</i>	

Articolo 15	- Particolari categorie di rifiuti	pag. 25
	- Beni durevoli	
	- Imballaggi	
	- Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti	
	- Rifiuti inerti	
	- Rifiuti cimiteriali "trattati"	
Articolo 16	- Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	" 29
	- Pile e Batterie scariche	
	- Accumulatori al piombo esausti	
	- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"	
	- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati	
	- Lampade a scarica e tubi catodici	
	- Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico	
	- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti	
	- Oli minerali usati	
Articolo 17	- Informazioni	" 33
Articolo 18	- Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata	" 34
Articolo 19	- Criteri di organizzazione del servizio di raccolta	" 35
Articolo 20	- Trasporto allo smaltimento finale	" 37
CAPITOLO 3 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI		" 38
Articolo 21	- Definizione	" 38
Articolo 22	- Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio	" 39
Articolo 23	- Modalità del servizio pulizia manuale e/o meccanizzata	" 40
Articolo 24	- Cestini getta carte e porta rifiuti	" 41
Articolo 25	- Pulizia dei mercati	" 42
Articolo 26	- Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili	" 43
Articolo 27	- Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte	" 44
Articolo 28	- Pulizia aree di sosta	" 45
Articolo 29	- Carico e scarico di merci	" 46
Articolo 30	- Spurgo dei pozzetti stradali	" 47
Articolo 31	- Volantinaggio	" 48
Articolo 32	- Animali domestici	" 49
Articolo 33	- Opere edili	" 50
Articolo 34	- Altri servizi di pulizia	" 51

CAPITOLO 4 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	pag. 53
Articolo 35 - Rifiuti ammessi	“ 53
Articolo 36 - Conferimento Rifiuti vegetali	“ 54
Articolo 37 - Conferimento beni durevoli	“ 55
Articolo 38 - Conferimento rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili	“ 56
Articolo 39 - Conferimento altri materiali di rifiuto:	“ 57
– <i>Stracci ed altri scarti tessili</i>	
– <i>Componenti elettronici</i>	
– <i>Polistirolo espanso</i>	
– <i>Legname e manufatti in legno</i>	
– <i>Materiali inerti</i>	
– <i>Rottami metallici</i>	
– <i>Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva</i>	
Articolo 40 - Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento strade	“ 59
Articolo 41 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti	“ 60
Articolo 42 - Orari di apertura	“ 61
Articolo 43 - Obblighi dei cittadini	“ 62
Articolo 44 - Obblighi del Gestore del servizio	“ 63
 CAPITOLO 5 - I SERVIZI INTEGRATIVI	 “ 64
Articolo 45 - Istituzione di servizi integrativi	“ 64
Articolo 46 - Rifiuti speciali e pericolosi	“ 65
– <i>Disposizioni di carattere generale</i>	
– <i>Fase di detenzione e conferimento dei rifiuti</i>	
– <i>Rifiuti sanitari</i>	
 CAPITOLO 6 - OBBLIGHI, DIVIETI E CONTROLLI	 “ 68
Articolo 47 - Vigilanza dei servizi	“ 68
Articolo 48 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature	“ 69
Articolo 49 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio	“ 70

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

CAPITOLO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

	pag	71
Articolo 50 - Abbandono di rifiuti	“	71
Articolo 51 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati	“	72

TITOLO IV - NORME SANZIONATORIE E FINALI

CAPITOLO 1 - LE SANZIONI

	“	74
Articolo 52 - Sanzioni e relativo procedimento	“	74

CAPITOLO 2 - NORME TRANSITORIE E FINALI

	“	75
Articolo 53 - Riferimento ad altri regolamenti	“	75
Articolo 54 - Danno ambientale	“	76
Articolo 55 - Riferimento alla legge	“	77
Articolo 56 - Entrata in vigore	“	78

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Parabiago ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, di seguito denominato “decreto 22”; aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Decreto Ronchi bis).

Il regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza comunale, le procedure per l’approvazione e l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

Articolo 2 - Finalità e obiettivi

Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente,
- b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione;
- d) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani
- e) la prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 3 - Competenze del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n° 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al secondo comma dell'articolo "Classificazione dei Rifiuti Urbani" del presente Regolamento
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo " Rifiuti Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani" del presente Regolamento
- c) i rifiuti e i fanghi di cui al punto 7 del 3° comma del citato articolo "Classificazione dei Rifiuti Urbani".

Competono inoltre al Comune

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il decreto 22/97 attribuisce al Gestore del servizio;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.36 del decreto 22/97;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.

Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.14 del decreto 22/97.

Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del decreto 22/97.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Articolo 4 - Forme di gestione

Le attività di raccolta e smaltimento di cui ai Capitoli 2 - 3 e 4 del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le forme, previste dalla legge 8 giugno 1990 n° 142 e richiamate dall'art. 8 della Legge Regione Lombardia n° 21 dell'1 luglio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino più confacenti.

La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art.30 del Decreto Legislativo 22/97.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche per il tramite del Gestore del servizio, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40 - 41 - 47 - 48) e con le associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con il Gestore del servizio, approvate dal Comune,
- oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso del Gestore del servizio

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti urbani

Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti urbani, come previsto dall'art. 7 del decreto 22 vengono classificati nel seguente modo:

- a) rifiuti domestici,
- b) rifiuti non domestici.

I rifiuti domestici sono individuati come:

- a) rifiuti solido-secchi;
- b) rifiuti solido-umidi;
- c) rifiuti liquidi;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) rifiuti a rischio;
- f) beni durevoli;
- g) rifiuti da imballaggio.

I rifiuti non domestici, individuati a loro volta come quelli domestici sopra indicati (con l'eccezione di quelli a rischio) si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti assimilati a quelli urbani;
- b) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade, abbandonati e raccolti dal servizio pubblico;
- c) i rifiuti vegetali;
- d) rifiuti cimiteriali;
- e) rifiuti sanitari assimilati a quelli urbani.

I rifiuti domestici e non, sono elencati a titolo esemplificativo nell'allegato (1) sulla base di raggruppamenti che tengono conto delle individuazioni di cui ai commi precedenti e dei flussi di raccolta.

Articolo 6 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti urbani vengono di seguito definiti:

a) **rifiuto domestico**: il rifiuto, come classificato all'art. 5, proveniente da locali e/o aree adibiti ad uso di civile abitazione.

In relazione alle caratteristiche, anche economiche, alle condizioni e/o rischi particolari per la salute e/o per la salubrità dell'ambiente, le varie tipologie di rifiuti possono essere soggette a forme differenziate di raccolta per lo smaltimento od il recupero.

Rientrano tra i rifiuti domestici anche i rifiuti derivanti da piccole opere di manutenzione eseguite direttamente dal proprietario o conduttore dell'immobile adibito a civile abitazione .

b) **rifiuto non domestico**: il rifiuto, come classificato all'art. 5, proveniente da locali e/o aree non adibiti ad uso di civile abitazione, costituito da:

- 1) rifiuti non pericolosi assimilati, per quantità e qualità ai rifiuti urbani, in base a quanto definito alla successiva lettera m) e nel rispetto dei criteri fissati dal successivo articolo 6;
- 2) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade e da rifiuti abbandonati giacenti su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- 3) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche;
- 4) rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni e altri rifiuti cimiteriali con esclusione di resti umani;
- 5) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani in base a quanto definito alla successiva lettera p);

c) **rifiuto solido secco**: il rifiuto costituito da frazioni a basso o nullo tasso di umidità in gran parte suscettibile di recupero di materia e/o di energia;

d) **rifiuto solido-umido**: il rifiuto compostabile costituito da diverse componenti caratterizzate da evidente umidità e rapida deperibilità e/o putrescibilità;

Rientrano tra i rifiuti solidi umidi i rifiuti organici vegetali e animali provenienti da generi alimentari, i rifiuti organici generalmente appartenenti alla frazione solida secca, quali carta e legno, ma contenenti una evidente umidità nonché quelli vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;

e) **rifiuto liquido**: il rifiuto costituito da sostanze liquide o semi-liquide che, raccolto all'interno di idonei contenitori chiusi, viene conferito al servizio di raccolta;

f) **rifiuto ingombrante**: il rifiuto (o il relativo contenitore) le cui dimensioni unitarie all'atto del conferimento al servizio pubblico, eccedono i (..) litri in volume o 20 Kg in peso, ovvero non sia completamente introducibile in un sacco di raccolta del tipo standard adottato dal Comune e pari a (..) litri di volume interno;

- g) **rifiuto a rischio**: il rifiuto di esclusiva provenienza domestica che contenga, anche parzialmente, sostanze che possono risultare pericolose per la salute o per l'ambiente o che possono comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito dell'attività di gestione e che pertanto richiedono particolari modalità di raccolta finalizzate ad un separato smaltimento o recupero.
 Dette tipologie di rifiuti sono indicate nell'allegato (I);
- h) **beni durevoli**; i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal decreto 22. Detti rifiuti sono indicati nell'allegato (I);
- i) **rifiuti di imballaggio**: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio, sempre destinato a raccolta differenziata.
- l) **rifiuto pericoloso**: il rifiuto di derivazione non domestica classificato come pericoloso ai sensi del decreto 22;
- m) **rifiuto assimilato al rifiuto urbano**: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui al successivo articolo 6;
- n) **rifiuto esterno**: il rifiuto che proviene dallo spazzamento delle strade, dalla raccolta di materiali di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei corsi d'acqua, nonché il rifiuto vegetale proveniente da aree verdi pubbliche o private, comunque adibite ad uso pubblico . quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- o) **rifiuto cimiteriale**: il rifiuto , diverso dal rifiuto esterno, proveniente da operazioni di esumazione o estumulazione o da altre attività cimiteriali, individuato ai sensi del D.M (*);
- p) **rifiuto sanitario assimilato al rifiuto urbano**: il rifiuto, proveniente da una struttura sanitaria pubblica o privata , individuata ai sensi dei D.M. (*), che può essere conferito al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti;
- q) **rifiuto indifferenziato**: il rifiuto costituito in grande parte da materiali usa e getta e in generale da materiali non recuperabili e che pertanto è destinato esclusivamente allo smaltimento.

Ai fini delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani si intende per:

- a) **produttore**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti;
- b) **gestione**: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni da parte del Comune;
- c) **gestore del servizio**: il soggetto che, in base alle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n.142 e dell'art.23 del decreto 22, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali;
- d) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto effettuata dal gestore del servizio;
- e) **recupero**: le operazioni indicate nell'allegato 2 (allegato C al decreto 22);

(*) DM che deve essere emanato ai sensi D.Lgs. 05/02/97 n. 22, art. 45.4.

- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima, nonché a garantire forme di smaltimento e recupero più sicure per l'ambiente;
- g) **smaltimento**: le operazioni indicate nell'allegato 3 (allegato B al decreto 22);
- h) **luogo di produzione dei rifiuti**: una o più unità abitative, ovvero uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si producono rifiuti urbani";
- i) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima del conferimento al gestore del servizio, nel luogo in cui sono prodotti;
- l) **conferimento**: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;
- m) **servizio di raccolta**: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento:
- 1) a domicilio dell'utente, in modo ripetitivo o su chiamata;
 - 2) tramite cassonetti stradali o contenitori posti all'interno di luoghi privati;
 - 3) tramite la piattaforma comunale;
 - 4) tramite la piattaforma o altro sito attrezzato comunale di rifiuti assimilati destinati a smaltimento consegnati da parte del produttore;
- n) **servizio integrativo di raccolta**: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- o) **raccolta a domicilio o porta a porta**: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- p) **raccolta con contenitori**: operazione di prelievo dei rifiuti presso punti fissi, previamente individuati dal Comune (piazzole e piattaforma comunali), esterni ai luoghi di produzione, dove il produttore conferisce direttamente il rifiuto;
- q) **piattaforma comunale**: sito attrezzato, custodito ed aperto al conferimento diretto da parte del produttore dei rifiuti, destinato di regola a forme di raccolta differenziata;
- r) **cernita**: separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/lo il riutilizzo;
- s) **piazzola per la raccolta differenziata**: sito attrezzato, generalmente non custodito, accessibile per il conferimento diretto da parte dell'utenza, destinato alla ubicazione di contenitori omologati per la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani;
- t) **spazzamento stradale**: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, qualora non riferibili allo svolgimento di attività economiche.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al decreto 22 e alla legislazione regionale, in quanto compatibile con il decreto stesso.

Articolo 7 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall'art.18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i *“criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”*.

In attesa di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della delibera 27/7/1984, con l'aggiunta degli *“accessori per l'informatica”*, (cfr. Elenco allegato)2

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

Articolo 8 - Tariffa

Il Comune, per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, si attiene a quanto disposto dall'art.49 del decreto 22/97 e alle definizioni, ai criteri, alla disciplina ed alle modalità di esecuzione dei servizi contenuti nel presente regolamento.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 9 - Oggetto del servizio

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi - nonché di ammasso e smaltimento - inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento - di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave
- c) le carogne, e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 10 - Principi generali

Le attività di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e delle singole persone;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento del paesaggio e dell'ambiente in genere.

Articolo 11 - Divieti e obblighi

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata, salvo che da parte del personale autorizzato.

È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

È vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore,
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 12 - Oggetto della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 21/93 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali
- oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

Articolo 13 - Localizzazione siti e tipologia dei contenitori

La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale.

Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati “*isole ecologiche*”, dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

- Frazione Umida e Scarti vegetali MARRONE
- Frazione Secca VIOLA
- Carta BIANCO
- Vetro VERDE
- Plastica GIALLO
- Metalli AZZURRO
- Pile ROSSO
- Medicinali scaduti ROSSO + CROCE BIANCA

Articolo 14 - Raccolta differenziata

I detentori, a far tempo dalla emanazione di apposite ordinanze del Sindaco con la specifica delle relative modalità di conferimento, devono procedere a conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo:

1. frazioni “umida” e “residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani
2. carta e cartoni
3. vetro e lattine
4. contenitori in plastica per liquidi
5. rottami metallici
6. beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili.
7. legname e manufatti in legno
8. stracci ed altri scarti tessili
9. componenti elettronici
10. polistirolo espanso
11. ingombranti non differenziabili
12. materiali inerti
13. rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
14. altri rifiuti urbani di provenienza non domestica, ivi compresi gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

Con l'emanazione delle suddette specifiche ordinanze, è vietato conferire i materiali oggetto di raccolta separata con modalità diverse da quelle fissate.

Ferme restando le norme particolari di conferimento di seguito enunciate, l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di individuare, aree idonee, nell'ambito di complessi condominiali, per il posizionamento di contenitori atti ad attuare le raccolte differenziate: l'organizzazione e l'attuazione di queste ultime dovrà avvenire in accordo e a cura degli amministratori condominiali, che ne saranno i diretti responsabili.

I criteri generali informativi delle modalità di conferimento sono i seguenti:

1) Frazioni "umida" e "residua da smaltire" dei rifiuti solidi urbani

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione "umida" dalla frazione "secca valorizzabile" e "residua da smaltire".

L'attivazione del servizio di raccolta separata della "**frazione umida**" è subordinata all'effettiva possibilità di conferire la medesima negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della Legge 21/93.

I rifiuti appartenenti alla "**frazione umida**" devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile o comunque compatibile con impianti di compostaggio.

Il conferimento di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità.

Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove l'utilizzo di compostiere da parte delle utenze civili. È consentita l'utilizzazione diretta da parte del produttore dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

I rifiuti urbani interni appartenenti alla **frazione residua "da smaltire"** verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti.

Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico al Gestore del servizio il contestuale asporto

I rifiuti raccolti verranno trasportati ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

2) Carta e cartoni

La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio, conferiti dagli utenti ordinatamente confezionati e legati in pacchi.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.

3) Vetro e lattine

La raccolta separata del vetro e delle lattine viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, di colore verde, di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in numero di almeno uno ogni 500 abitanti, in singole postazioni, e/o presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

Il vetro e le lattine verranno introdotte nei contenitori direttamente dagli utenti.

Per gli esercizi pubblici: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, potrà essere effettuato servizio di ritiro a domicilio con utilizzo di bidoni carrellabili.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

4) Contenitori in plastica per liquidi

I contenitori in plastica per liquidi vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere trasparenti, normalizzati da lt. 100.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere raccolti anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore giallo, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

Articolo 15 - Particolari categorie di rifiuti

1) Beni durevoli

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computer
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- * ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
- * all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure
- * ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2.

I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi per i quali viene effettuata raccolta separata ai fini del recupero del gas C.F.C - continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale
- b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

2 - Imballaggi

Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97 :

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'Anci che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

- È definito "imballaggio per la vendita" o "primario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- È definito "imballaggio multiplo" o "secondario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
- È definito "imballaggio per il trasporto" o "terziario" l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

È definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
 - carcasse di autoveicoli e motoveicoli
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili
- sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma precedente qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

4 - Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi;
- i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private - e purché in quantità limitate - è consentito il conferimento alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

5 - Rifiuti cimiteriali "trattati"

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali "trattati", così come definiti dalla Circolare n. 21 del 24 maggio 1989 emanata congiuntamente dai Settori Ambiente Ecologia e Sanità della Regione Lombardia: resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle extumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti.

Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nella Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 13502 del 22 dicembre 1992, di cui anche alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità, punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta "*Rifiuti Cimiteriali Trattati*" ed avviati agli impianti di termodistruzione di bacino, autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani "*ordinari*".

Articolo 16 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

È istituita la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le attuali disposizioni di legge Statali e Regionali.

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- 1) le pile e batterie scariche
- 2) gli accumulatori al piombo esausti.
- 3) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- 4) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- 5) le lampade a scarica e tubi catodici
- 6) le siringhe abbandonate
- 7) le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
a cui si aggiungono
- 8) gli oli minerali usati

1) Pile e Batterie scariche

La raccolta separata di pile e batterie scariche viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, contrassegnati di colore rosso, presso le scuole, i supermercati ed i relativi punti di vendita che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata.

Ne verrà curato il successivo avvio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

2) Accumulatori al piombo esausti

Gli accumulatori al piombo esausti e i rifiuti piombosi di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

3) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata; può avvenire anche mediante utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato - **denominato Ecomobile** - al quale gli utenti conferiscono direttamente i rifiuti di che trattasi.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

4) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo, contrassegnati da color rosso e croce bianca, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie e presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata.

Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

5) Lampade a scarica e tubi catodici

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata.

La raccolta separata di tali rifiuti può avvenire anche con utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato - **denominato Ecomobile** -mediante conferimento diretto da parte degli utenti.

Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

6) Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico

Questa raccolta, viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

7) Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata.

La raccolta separata di tali rifiuti può avvenire anche con utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato - **denominato Ecomobile** -mediante conferimento diretto da parte degli utenti.

Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

8) Oli minerali usati

La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata, per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Articolo 17 - Informazioni

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Articolo 18 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi per quei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

Articolo 19 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del Servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali
- le strade vicinali classificate di uso pubblico
- i tratti urbani di strade statali e provinciali
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta
- aree a verde pubblico.

I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 22.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di grandi cortili o di aree private - a servizio di grandi condomini o complessi residenziali - che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi satelliti del servizio raccolta, il Comune potrà disporre che il servizio di raccolta venga effettuato all'interno di dette aree: il Gestore del servizio vi dovrà provvedere.

La Giunta Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi e domestici a rischio
- i rifiuti ingombranti

- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- * frazione umida dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale
- * restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione residua da smaltire): frequenza settimanale su tutto il territorio comunale
- * rifiuti solidi urbani (nel caso di non attuazione della raccolta separata secco/umido): frequenza pari a due volte la settimana su tutto il territorio comunale
- * materiali in plastica provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza settimanale
- * materiali in vetro e alluminio provenienti da contenitori su strada: svuotamento settimanale
- * materiali in vetro e alluminio provenienti da utenze commerciali (bar, pizzerie, ristoranti): frequenza di svuotamento settimanale
- * materiali in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza settimanale

Articolo 20 - Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).

Completato il carico e/o terminato il servizio e prima che gli automezzi lascino il territorio comunale, dovrà essere effettuata la pesatura netta dei rifiuti raccolti.

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 21 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Articolo 22 - Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- c) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
- d) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
- e) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

Il servizio interessa le seguenti superfici:

- a) strade e piazze classificate comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza senza limitazioni di sorta;
- e) aree comunali a verde;
- f) rive dei corpi d'acqua superficiali.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento viene definito dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 23 - Modalità del servizio pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

I rifiuti raccolti possono essere conferiti in un contenitore posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata e successivamente avviati a smaltimento presso discarica autorizzata.

Articolo 24 - Cestini getta carte e porta rifiuti

Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell'estensione delle zone residenziali, della presenza di esercizi pubblici, della destinazione di aree allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.

È fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Articolo 25 - Pulizia dei mercati

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere.

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti
- b) rifiuti organici e frazione residua da smaltire, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale
- c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Articolo 26 - Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili

Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

In caso di feste popolari o comunque di manifestazioni temporanee che non comportano l'esercizio di attività commerciali o professionali il Comune con l'autorizzazione prescrive le norme per la raccolta dei rifiuti disponendo l'installazione di un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati e non.

Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni è a cura del Gestore del servizio.

In tutti i casi in cui sia prevista la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande i contenitori dei rifiuti costituiti da scarti alimentari devono essere chiusi e sistemati a distanza dai luoghi di consumazione.

Articolo 27 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte

I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.

A tale scopo i soggetti indicati al comma precedente devono adottare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.

Articolo 28 - Pulizia aree di sosta

Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito e le aree adibite alla sosta di nomadi vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.

Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

L'asportazione dei rifiuti domestici viene effettuata a cura del Gestore del servizio in base alle frequenze stabilite dal Comune.

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico compete al Gestore del servizio, la pulizia delle aree private compete al proprietario o al conduttore.

Articolo 29 - Carico e scarico di merci

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

Articolo 30 - Spurgo dei pozzetti stradali

Il Comune o il Gestore del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

È fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 31 - Volantinaggio

È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Articolo 32 - Animali domestici

I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, i quali non devono essere gettati nei cestini stradali.

Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione o per la salute pubblica è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

Articolo 33 - Opere edili

Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del Gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.

Articolo 34 - Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- *Pulizia fontanelle*: il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.
- *Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato*: il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.S.L. competente.
Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si provvederà all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.
- *Estirpazione delle erbe*: periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune. I vegetali provenienti dalle operazioni di cui sopra saranno conferiti nell'apposita platea presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata.
L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
- *Sgombero della neve*: al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
 - b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.
 Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.
Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove -. preferibilmente all'interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del Servizio pubblico.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni provvede anche

- alla pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili
- all'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

CAPITOLO 4 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 35 - Rifiuti ammessi

Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata
- b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde
- c) rifiuti ingombranti
- d) beni durevoli
- e) rifiuti da imballaggio
- f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione
- g) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.

La gestione della Piattaforma ecologica comunale attrezzata può essere effettuata - in regime di concessione - da soggetti privati o da Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

Articolo 36 - Conferimento Rifiuti vegetali

La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, può avvenire con ritiri a domicilio, oppure mediante conferimenti diretti nell'apposita platea presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata.

È vietato l'impiego di materiale plastico per sigillare o contenere i rifiuti in questione, dei quali verrà curato il successivo avvio ad Impianto di compostaggio autorizzato.

Articolo 37 - Conferimento beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2) del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti al Gestore del servizio.

In quest'ultimo caso il conferimento viene effettuato direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio a Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

Per quanto riguarda i frigoriferi, i congelatori ed i condizionatori, il Gestore del servizio provvederà all'avvio degli stessi ad un impianto autorizzato che provvederà all'estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti, prima che siano destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

Articolo 38 - Conferimento rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso l'apposita Piattaforma ecologica comunale attrezzata, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima.

Può essere inoltre attivato un servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, su chiamata.

Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, documento d'identità.

Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio ad Impianto di trattamento finale autorizzato.

Articolo 39 - Conferimento altri materiali di rifiuto

1) Stracci ed altri scarti tessili

Gli utenti potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata, ove sarà disponibile un apposito cassonetto. Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio a Recuperatori autorizzati.

2) Componenti elettronici

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata, ed immesso in apposito cassonetto.

Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

3) Polistirolo espanso

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata ed immesso in grossi sacchi di plastica.

Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

4) Legname e manufatti in legno

La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

5) Materiali inerti

La raccolta dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria e limitatamente ad apparecchi sanitari, vasellame ecc. viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

6) Rottami metallici

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

7) Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta.

La raccolta di tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato.

Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

Articolo 40 - Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento strade

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti alla piattaforma a cura del Gestore del servizio.

L'accumulo del materiale deve avvenire in appositi cassoni o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.

Articolo 41 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti

I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori o, quando previsto, negli appositi spazi.

È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.

Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

Articolo 42 - Orari di apertura

L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.

In circostanze determinate da particolari esigenze il Sindaco può autorizzare l'apertura del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

Articolo 43 - Obblighi dei cittadini

I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

Articolo 44 - Obblighi del Gestore del servizio

Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati e verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
- b) essere costantemente presente durante l'apertura della piattaforma;
- c) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- d) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
- e) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto;
- f) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- g) curare la tenuta di un registro di impianto riportante:
 - 1) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
 - 2) il conferimento dei beni durevoli;
 - 3) i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione;
- h) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
- i) controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato.

CAPITOLO 5 - I SERVIZI INTEGRATIVI

Articolo 45 - Istituzione di servizi integrativi

Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 comma 5° del decreto 22/97 ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, istituisce con apposito provvedimento servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali e pericolosi.

Articolo 46 - Rifiuti speciali e pericolosi

1 - Disposizioni di carattere generale

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389.
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97 - approvate dall'Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio

2 - Fase di detenzione e conferimento dei rifiuti

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3)* sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
- b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti
- c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature.

È tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori (cassonetti, sacchi, ecc.) o punti di accumulo specifici per accogliere:

- i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento
- i rifiuti speciali *non* assimilati, ma comunque destinati allo smaltimento finale in impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

(*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97

(Articolo 6 - 1° comma - lettera m)

..... omissis

- 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori
- 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

..... omissis

3 - Rifiuti sanitari

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

Essi pertanto possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato nel paragrafo 2.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.

I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.3 della suddetta deliberazione oppure, con autorizzazione del Presidente della Regione, d'intesa con il ministro della Sanità e il ministro dell'Ambiente, in discarica controllata previa sterilizzazione.

I rifiuti costituiti da parti anatomiche devono essere avviati ai forni crematori con le cautele di cui ai commi 7 e 8 del paragrafo 2.2 della citata Deliberazione 27 luglio 1984

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 e delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1989 e devono essere comunque assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge.

CAPITOLO 6 - OBBLIGHI, DIVIETI E CONTROLLI

Articolo 47 - Vigilanza dei servizi

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definiti dal 1° comma dell'art. 2 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 22/97.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spetta alla Vigilanza Urbana.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spetta il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del Decreto Legislativo 22/97, nonché l'attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Articolo 48 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

Articolo 49 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma ecologica comunale attrezzata, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- 1 - deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale riterrà necessari; almeno una volta all'anno
- 2 - deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito, in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

CAPITOLO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI

Articolo 50 - Abbandono di rifiuti

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale, ove possibile, accerterà attraverso il Comando di Polizia Locale, la A.S.L. competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune eseguirà con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti e l'applicazione delle sanzioni previste.

L'elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:

- a) ubicazione
- b) estensione dell'area
- c) proprietario e conduttore attuale
- d) precedenti utilizzatori e tipo di attività svolta
- e) tipologia dell'inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti

TITOLO IV - NORME SANZIONATORIE E FINALI

CAPITOLO 1 - LE SANZIONI

Articolo 52 - Sanzioni e relativo procedimento

Quando il fatto non costituisca reato o non sia diversamente punito in base alle norme statali e regionali, la violazione delle norme del presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000; la somma da pagare in misura ridotta è fissata in lire 200.000.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative avvengono nel rispetto del procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 5 dicembre 1983, n.90 e s.m.i.

CAPITOLO 2 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 54 - Danno ambientale

Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Articolo 55 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

Articolo 56 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co., della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, come previsto dallo Statuto del Comune.

RIFIUTI SOLIDI SECCHI
Carta e cartone
giornali
riviste
quaderni
fogli
biglietti
cartellette
scatole
scatoloni
cartone ondulato
fustellati di cartone
libri
fumetti
tovaglioli
carta casa
fazzoletti di carta
Vetro
bottiglie
bicchieri
vasetti/vasi
lastre di vetro
oggettistica per la casa
Plastiche
bottiglie
flaconi
film
vasetti di yogurt
giocattoli
bottoni
sottovasi
vasi
borse
barattoli
teli
contenitori non per liquidi
cassette frutta
cellophane
oggettistica per la casa
audio e video cassette
Legno
tappi in sughero
cornici
cassette frutta e verdura
casse
mobili, sedie
ramaglie
manufatti in vimini
pallet
paglia
prodotti in paglia
trucioli
segatura

fibre di legno
pasta di legno
pannelli
Poliaccoppiati
contenitore latte
contenitore succhi di frutta
contenitore liquidi
tubetti dentifricio
tubetti salsa
carta plastificata
carta adesiva
carta catramata
fogli di plastica metallizzati
carta metallizzata
assorbenti e pannolini
Metalli
lattine per bibite
latta per alimenti
posate
pentole
latte per cibi animali
chiodi, viti
filì elettrici
reti dei letti
scaffalature
sedie con struttura metallica
paglietta metallica
filo di ferro
spugna di ferro
spazzola di ferro
Polistirolo
vaschette per alimenti
contenitori per gelato
materiale di protezione (imballi)
isolanti termici
isolanti acustici
Pelli
borse
scarpe
portafogli
valigie
rivestimenti di sedie, divani etc.
similpelle
Tessuti
abiti
scampoli
stracci
tessuti
iuta
sacchi
cotone idrofilo

<i>Rifiuti da manutenzione (art. 35 del regolamento)</i>
frammenti e manufatti in gesso
frammenti e manufatti in stucco
piastrelle
calcinacci
sanitari domestici
cenere
parti di impianti tecnologici
<i>Altri rifiuti aventi analoga composizione merceologica</i>
RIFIUTI SOLIDI UMIDI
<i>Rifiuti di cucina</i>
cibi cotti e crudi
ossa, lisce
scarti di frutta e verdura
gusci d'uovo
fondi di caffè
bustine di tè
interiora di piccoli animali
croste di formaggio
pane
gusci di crostacei
bucce
baccelli
ortaggi
noccioli
gusci di frutta secca
prodotti avariati
caramelle
<i>Rifiuti di giardino</i>
erba
fiori
scarti dell'orto
foglie
taglio siepi
ramaglie
<i>Altri rifiuti aventi analoga composizione merceologica</i>
RIFIUTI LIQUIDI
<i>Oli vegetali</i>
condimenti per insalate
olio fritto
margarina fritta
<i>Oli minerali</i>
olio motore
olio lubrificante
<i>Altri rifiuti aventi analoga composizione merceologica</i>
INGOMBRANTI
oltre a quelli già citati nei rifiuti solidi secchi

<i>presidiati</i>
moquette
tappezzerie
imbottiture
<i>Altri rifiuti aventi analoga composizione merceologica</i>
RIFIUTI A RISCHIO
oli minerali
batterie
pile
farmaci
lampade a scarica
siringhe
tubi catodici
cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
vernici e loro contenitori
inchiostri e loro contenitori
adesivi e loro contenitori
solventi e loro contenitori
detersivi
pesticidi e loro contenitori
tubi fluorescenti
prodotti fitochimici (diserbanti, concimi per piante e fiori etc.) e loro contenitori
bombolette spray
accendini
eternit (piccole quantità di origine domestica)
<i>Altri rifiuti aventi analoga composizione merceologica</i>
BENI DUREVOLI
oltre a quelli già citati nei rifiuti solidi secchi:
frigoriferi
televisioni
computer
hi-fi
stampanti
condizionatori
lavastoviglie
lavatrici
elettrodomestici
<i>Altri rifiuti aventi analoga composizione merceologica</i>
RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
tutte le tipologie di contenitori di merci già presenti nelle definizioni precedenti nelle sottocategorie:
carta e cartone
plastica
vetro
legno
poliacoppiati

**ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI
di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) DELLA DELIBERA 27/7/1984**

In base alla vigente normativa, sono "assimilate" ai Rifiuti Solidi Urbani le seguenti categorie di Rifiuti:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallets
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle o similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica.